

Circolare n° 14 del 9/11/2020 – D.L. 137/2020 “DECRETO RISTORI”

Gentili Clienti,

con la presente Circolare esaminiamo i provvedimenti legislativi introdotti dal D.L. 137/2020.

DECRETO RISTORI – DL 137/2020	ART.
1. Nuovo contributo a fondo perduto	1
2. Fondo per il sostegno alle associazioni e società sportive dilettantistiche	3
3. Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa	4
4. Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura	5
5. Misure di sostegno all’export e al sistema delle fiere internazionali	6
6. Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura	7
7. Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda	8
8. Cancellazione della seconda rata IMU	9
9. Proroga del termine per la presentazione del modello 770	10
10. Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione	13
11. Nuove misure in materia di Reddito di emergenza (REM)	14
12. Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo	15
13. Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura	16
14. Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi	17
15. Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario	27

1. NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Viene introdotto un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive imposte dal DPCM 24/10/2020.

Soggetti beneficiari ed esclusi

I **beneficiari** sono i soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la **partita IVA attiva** e **svolgono prevalentemente una delle attività comprese nei codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del Decreto Ristori (tra cui bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema, alberghi)**.

Il contributo **non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020** e a quelli che **hanno cessato la partita iva** alla data del 25 ottobre 2020.

Misura del contributo

L'importo del beneficio varierà dal 100% al 400%, in funzione del settore di attività, di quanto previsto in precedenza dal Decreto Rilancio ([vedi Circolare di Studio numero 9 del 27/05/2020](#)); in ogni caso, l'importo spettante non potrà essere superiore a 150.000,00 euro.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, ai quali si applicherà la percentuale corrispondente (dal 100% al 400%) alla misura fissa stabilita dal decreto Rilancio, che era pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per gli altri soggetti.

Sono ammessi al contributo anche i soggetti con ricavi e compensi 2019 superiori a 5 milioni (precedentemente esclusi) per i quali il contributo sarà pari al 10% del calo di fatturato di aprile 2020 rispetto aprile 2019, moltiplicato dal 100% al 400% in base al settore.

Anche coloro che avevano omesso di richiedere il precedente contributo a fondo perduto potranno accedere alla nuova agevolazione.

Modalità di erogazione e richiesta

L'importo spettante **sarà erogato automaticamente**, mediante bonifico da parte dell'Agenzia delle Entrate, **ai soggetti che hanno ricevuto il precedente contributo previsto dal Decreto Rilancio**.

Chi non aveva richiesto il precedente contributo dovrà presentare apposita istanza i cui termini e modalità saranno regolati da un ulteriore provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

2. FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Viene istituito un apposito Fondo di 50 milioni di euro, assegnato al Dipartimento per lo sport, finalizzato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive.

3. SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI NELLA PRIMA CASA

Viene estesa **per tutto il 2020** l'efficacia della disposizione contenuta nel decreto "Cura Italia" (**articolo 54-ter**, DL 18/2020), con la quale veniva stabilita **la sospensione di ogni procedura esecutiva per il pignoramento**

immobiliare riguardante l’abitazione principale del debitore. È inoltre inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. MISURE A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI TURISTICI E DELLA CULTURA

Per sostenere ulteriormente il comparto turistico, sono state disposte le seguenti misure:

- il fondo istituito presso il Mibact per sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo (articolo 89 del Decreto “Cura Italia”), per il 2020 è incrementato di 100 milioni;
- il fondo istituito presso il Mibact per sostenere agenzie di viaggio, tour operator, guide e accompagnatori turistici (articolo 182 del DI 34/2020, cosiddetto “Decreto Rilancio”), per il 2020 è incrementato di 400 milioni;
- il fondo istituito presso il Mibact per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali (articolo 183, comma 2, del “Decreto Rilancio”), destinato tra l’altro al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, rinvio o ridimensionamento di spettacoli, fiere, congressi e mostre a causa della pandemia, per il 2020 è incrementato di 50 milioni;
- le disposizioni in materia di rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura (articolo 88, commi 1 e 2, del Decreto “Cura Italia”) si applicano, per i soli spettacoli dal vivo, anche dalla data di entrata in vigore del “Decreto Ristori” fino al 31 gennaio 2021
- l’utilizzabilità del **tax credit vacanze**, ossia il bonus per pagare servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistico ricettive, agriturismo e bed & breakfast, **è estesa al 30 giugno 2021**, con possibilità di presentare domanda di assegnazione fino al 31 dicembre 2020.

5. MISURE DI SOSTEGNO ALL’EXPORT E AL SISTEMA DELLE FIERE INTERNAZIONALI

Viene **rifinanziato il fondo rotativo** (c.d. “**fondo 394**”) e la sezione istituita dall’art. 72 del DL 18/2020, volta al supporto dei processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali.

Il Decreto **estende tale beneficio** anche alle imprese aventi come attività prevalente l’organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale.

6. MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE APPARTENENTI ALLE FILIERE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA

Sono riconosciuti **contributi a fondo perduto** a favore delle imprese operanti nelle **filieri agricole, della pesca e dell’acquacoltura**. I criteri per usufruire dei benefici e la platea dei beneficiari verranno definiti con un successivo Decreto.

7. CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D’AZIENDA

Per le imprese operanti nei settori interessati dalle limitazioni previste dal DPCM 24/10/2020, il **credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo (60%) e affitto d’azienda (30%/50%) corrisposti**, previsto precedentemente dal Decreto Rilancio, è esteso ai mesi di **ottobre, novembre e dicembre**.

Per la fruizione del credito d'imposta è necessario aver conseguito una riduzione del fatturato/corrispettivi pari ad almeno il 50% dei mesi di ottobre/novembre/dicembre rispetto agli stessi mesi del 2019. Il credito spetta anche ai soggetti che hanno registrato nel 2019 ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro.

8. CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA IMU

Per l'anno 2020 **non è dovuta la seconda rata IMU** per gli immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le **attività interessate dalle limitazioni** previste dal "Decreto Ristori" (indicate nella tabella di cui all'Allegato 1 al Decreto). L'abolizione della seconda rata IMU opera a **condizione che i relativi proprietari siano anche gestori** delle attività ivi esercitate.

9. PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770

Viene prorogato al **10 dicembre 2020** il termine per la presentazione della dichiarazione **770 relativa all'anno 2019**.

10. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE

Sono **sospesi i versamenti dei contributi INPS e INAIL relativi al periodo di paga Novembre 2020** per i dipendenti delle aziende che svolgono **attività prevalente nei settori interessati** dalle misure restrittive introdotte dal "Decreto Ristori".

I contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi, **andranno effettuati, senza sanzioni né interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021** o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

11. NUOVE MISURE IN MATERIA DI REDDITO DI EMERGENZA (REM)

Ai nuclei famigliari che hanno **già beneficiato** del reddito di emergenza così come previsto dall'art. 23 del DL 104/2020, è **riconosciuta la medesima quota per i mesi di novembre e dicembre 2020**.

L'accesso al REM per i mesi di novembre e dicembre 2020 viene **esteso** ai nuclei famigliari che rispettino i requisiti di cui all'art. 82 del DL 34/2020 e che abbiano un **valore di reddito familiare per il mese di settembre 2020** inferiore all'ammontare del beneficio. La **domanda va presentata all'INPS entro il 30 novembre 2020**.

12. NUOVA INDENNITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI E DELLO SPETTACOLO

Ai soggetti lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo **già beneficiari** dell'indennità di cui all'art. 9 del DL 104/2020, è riconosciuta **un'ulteriore indennità di 1.000 Euro**.

L'indennità di 1.000 Euro viene riconosciuta inoltre:

- Ai lavoratori **dipendenti stagionali nel settore del turismo e degli stabilimenti termali**, anche in **somministrazione**, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che abbiano svolto nello stesso periodo almeno 30 giornate di lavoro, non titolari di pensione, di lavoro dipendente o di NASPI al 29 ottobre.
- Ai soggetti elencati sotto, non titolari di altro lavoro subordinato a tempo indeterminato o di pensione:

- Lavoratori **dipendenti stagionali in settori diversi** da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che abbiano svolto nello stesso periodo almeno 30 giornate di lavoro;
- Lavoratori **intermittenti** che abbiano svolto nel periodo tra il 1 gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 almeno trenta giorni di lavoro;
- Lavoratori **autonomi privi di partita iva** e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale nel periodo di cui sopra e non in essere alla data del 29 ottobre 2020, già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione Separata Inps con accredito di almeno un contributo mensile a tale data;
- **Incaricati alle vendite a domicilio** con reddito annuo 2019 superiore ai 5.000 Euro e con partita iva attiva alla data del 29 ottobre 2020 e iscritti esclusivamente alla Gestione Separata Inps.
- Ai lavoratori **dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali** che rispettino contemporaneamente i seguenti requisiti:
 - Titolarità tra il 1 gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 di uno o più contratti a tempo determinato di durata complessiva almeno pari a 30 giorni;
 - Titolarità nel 2018 di uno o più contratti di cui al punto precedente;
 - Assenza di lavoro dipendente e di pensione alla data del 29 ottobre 2020.
- Ai **lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello Spettacolo** con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 al 29 ottobre 2020 da cui deriva un reddito non superiore ai 50.000 Euro e non titolari di pensione, oppure ai lavoratori con almeno 7 contributi giornalieri versati nello stesso periodo con reddito non superiore ai 35.000 Euro.

Le indennità non sono cumulabili tra loro né con il REM, e non concorrono alla formazione del reddito.

Le domande vanno presentate all'INPS entro il 30 novembre 2020 e vengono accettate fino ad esaurimento dell'importo stanziato.

E' possibile richiedere l'indennità di cui all'art. 9 del DL 104/2020 fino al 13 novembre 2020.

13. ESONERO CONTRIBUTIVO A FAVORE DELLE FILIERE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

È prevista la **sospensione dei versamenti dei contributi** previdenziali ed assistenziali, ad esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per la quota a carico dei datori di lavoro appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, per la mensilità di novembre 2020 (con naturale scadenza di versamento 16 dicembre 2020).

Il medesimo esonero è previsto per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, con riferimento alla scadenza dei contributi in scadenza il 16 novembre 2020, nella misura di un dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020, esclusa Inail.

14. DISPOSIZIONI A FAVORE DEI LAVORATORI SPORTIVI

Viene estesa anche al mese di **novembre 2020**, l'**indennità pari ad euro 800**, erogata dalla società Sport & Salute S.p.A., a favore dei lavoratori impiegati con i rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Paralimpico Nazionale (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive in quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, abbiano cessato, ridotto o sospeso le loro attività.

Le domande per poter richiedere l'indennità, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti di legge, devono essere presentate **entro il 30 novembre 2020** tramite la piattaforma informatica della società Sport & Salute S.p.A.

Ai soggetti già beneficiari dell'indennità per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno, di cui ai precedenti decreti, l'indennità verrà erogata automaticamente, senza necessità di presentare ulteriori domande.

15. MISURE URGENTI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TRIBUTARIO

Viene previsto che *fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario*, la possibilità di **autorizzare con decreto motivato, da parte del Presidente della Commissione Tributaria, lo svolgimento da remoto di udienze pubbliche e camere di consiglio.**

Le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, **passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione**, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno 2 giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione.

Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, **si procede mediante trattazione scritta**, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto di tali termini, **la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini.**

Con l'occasione inviamo i migliori saluti

TCA - Triberti Colombo & Associati

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via S. Vittore, 16
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it